

COMUNE DI PERTICA ALTA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELLA TASSA
SUI RIFIUTI - TA.RI.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2021

INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione della TARI
- Art. 14 bis. Contenitori per le utenze
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. TARI giornaliera
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 24. Riduzioni della quota variabile calcolata
- Art. 24-bis. Esclusione dalle quote variabili
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Art.
- Art. 26. Agevolazioni sociali
- Art. 27. Fruizione di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28. Versamenti e Rateizzazioni
- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento delle violazioni dichiarative
- Art. 33. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Riscossione coattiva
- Art. 39. Autotutela, accertamento con adesione contenzioso,
- Art. 40. Trasmissione della documentazione
- Art. 41. Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO b: Categorie delle utenze non domestiche

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI.

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a tassa, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al Regolamento comunale di igiene urbana.

Art. 4. Definizioni

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:
 - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- f) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizza il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le predette circostanze devono essere tempestivamente indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono tali provvedimenti.

3. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori. I rifiuti speciali si ritengono prevalenti se la relativa produzione per unità di superficie che si intende escludere è almeno l'80% del coefficiente di produttività kd applicato ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,

- laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia;
 - c) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall' 2135 del codice civile;
 - d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
3. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - b) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l' attività produttiva di rifiuti speciali.
 - c) devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l' altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell' attività produttiva di rifiuti speciali. I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (ad esclusioni delle superfici scoperte non operative, pertinenziali o locali accessori a locali tassabili) le seguenti percentuali di riduzione.

Tipologia di Attività	Riduzione Superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici, cantine sociali	50%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori fonderie	55%

Lavorazioni ceramiche, smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica	55%
Tipografie, stamperie, vetrerie	65%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	65%
Lavorazioni di materiali lapidei	65%

6. Per fruire delle esclusioni previste dal presente articolo gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, oltre alle ulteriori circostanze rilevanti; b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al secondo comma, lett. d) ed e), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalle medesime lett. d) ed e).
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali al pubblico servizio in assenza di specifica convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10. Superficie degli immobili

- Fino alla compiuta attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come attestato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell'art 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le seguenti disposizioni:
 - la superficie rilevante per l'applicazione della TARI è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può presumere fino a prova contraria che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- Avvenuto l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla TARI:
 - delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata

secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) delle altre tipologie di utenza resta quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, compresi eventuali soppalchi e locali di deposito di pertinenza, escludendo le parti con altezza inferiore a m. 1,50; per le aree scoperte è misurata al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dal soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, d. lgs. 267/2000.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, in mancanza di idonee misurazioni, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento dei costi variabili complessivamente imputati a tali utenze in misura compresa tra il 2% e il 15%.

4. In attuazione del principio "chi inquina paga" la tariffa è composta:

a) da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;

b) da una *quota variabile calcolata*, ragguagliata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

5. E' altresì addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune.

Art. 14. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 bis. Contenitori per le utenze

1. Ogni utenza domestica è di norma dotata dei seguenti contenitori:

SISTEMA MISTO	
Rifiuto	Contenitore
Indifferenziato	Conferimento presso cassonetto stradale tramite CRS/CNS o apposito Badge
Organico	Conferimento presso cassonetto stradale tramite CRS/CNS o compostaggio domestico
Vetro	n. 1 Bidone da 30 lt (verde)
Plastica-lattine	n. 1 Rotoli sacchi da 120 lt (gialli)

2. Ad ogni utenza non domestica sono assegnati contenitori per la raccolta del rifiuto differenziato di carta, vetro, lattine/plastica con volume correlato all'attività svolta e alle superfici occupate.
3. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento o furto salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.
4. I contenitori assegnati devono essere restituiti all'atto della chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La *quota fissa* della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di

- superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La *quota variabile calcolata* della tariffa per le utenze domestiche è rapportata ai costi variabili riferiti alle utenze domestiche, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
 4. E' inoltre addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione da persone residenti e da enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, con un minimo di due occupanti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. La superficie di cantine, di autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si somma alla superficie dell'utenza abitativa di riferimento, ancorché non ubicata nelle immediate vicinanze. Laddove l'occupante non sia titolare di utenza abitativa i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 28, comma 3, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La *quota fissa* addebitata alle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La *quota variabile calcolata* addebitata alle utenze non domestiche è rapportata ai costi variabili riferiti alle utenze non domestiche, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora i rifiuti conferiti al servizio pubblico siano superiori al limite quantitativo stabilito dal Regolamento di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o, se superiore, al quantitativo di rifiuto effettivamente riscontrato.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. E' inoltre addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato b.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 20. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ad esclusione delle occupazioni temporanee destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Cosap (Canone per l'Occupazione Suolo e Aree Pubbliche).
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni previste all'articolo 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- 2) Il Comune riconosce le seguenti agevolazioni, relative sia alla parte fissa sia a quella variabile:
 1. riduzione del 20% per le aree e i locali, utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dall'Azienda Sanitaria Locale e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia;
 2. riduzione del 50% per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate.
 3. riduzione del 20% per i nuclei familiari formati da 5 o più componenti e residenti in un'abitazione di metratura non superiore a mq 150.
 4.
 - a) abitazioni poste a una distanza dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, superiore a 2000 metri: riduzione del 10%, e superiore ai 3000 metri riduzione del 15%
 - b) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 10%.
 - c) Il compostaggio domestico può avvenire mediante contenitore (compost) o su area privata definendolo a cumulo, e dovrà essere attivato in prossimità dell'immobile ove avviene la produzione dei rifiuti domestici. Gli aderenti al sistema di compostaggio e possessori di più immobili non collocati nella medesima via, dovranno dimostrare, con le modalità previste, l'attivazione del compostaggio per ogni immobile posseduto.
 - d) La riduzione è subordinata: 1) alla presentazione di apposita istanza, attestante l'avviato del compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o l'affidamento da parte del Comune dell'apposito contenitore oppure la foto del cumulo di compostaggio o della compostiera individuata in area privata in prossimità dell'immobile oggetto della riduzione; 2) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico(marrone da 25 litri,per ora non previsto); 3) al non conferimento di rifiuto organico al sistema di raccolta.d)

sarà compito degli organi di Polizia Locale verificare l'effettiva applicazione della pratica del compostaggio domestico come previsto dai punti a)b)c).

5. Le riduzioni ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. Le riduzioni di cui al precedente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione ufficiale rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. E' addebitata la sola quota fissa della tariffa ai locali, diversi dalle abitazioni, tenuti a disposizione o non occupate ma dotati di forniture attive di pubblici servizi, a condizione che: a) i consumi e i medesimi evidenzino il mancato uso dei locali; b) vengano restituiti tutti i contenitori per la raccolta porta a porta. A tali utenze la quota fissa è determinata applicando la tariffa per unità di superficie identificata con la tariffa esposizioni (Comune < 5000 abitanti).

Art. 24. Riduzioni della quota variabile calcolata

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile al massimo al 50% calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Qr/Qt$, dove:
 - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$;
 - Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr è la superficie di riferimento, con $Sr = Si + 0,2 \cdot Ss$, dove Si è la superficie imponibile e Ss è la superficie esclusa in quanto caratterizzata dalla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero (M.U.D.) e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La percentuale di riduzione non potrà comunque eccedere il 100% della quota variabile ed è nulla se Pr è inferiore al 5%.

4. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24-bis. Esclusione dalle quote variabili

1. Sono escluse dalla corresponsione delle quote variabili calcolate e misurate le utenze non domestiche che:
 - a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
 - c) dichiarano di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. La dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune e al Gestore entro il mese di settembre antecedente all'anno di inizio dell'opzione, con indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte. L'attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Comune e al Gestore entro il febbraio successivo all'anno di riferimento.
3. Per l'anno 2021 la dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune e al Gestore entro il mese di aprile 2021 e ha efficacia dal maggio 2021
4. L'utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale, che comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile calcolata, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione di rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall' autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all' ambiente.
2. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, il tributo sui rifiuti è riparametrato in relazione all' effettivo svolgimento del servizio.

Art. 26. Agevolazioni sociali

1. Agli utenti domestici in condizioni economiche-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall'art. 57-bis, d.l. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dell'Autorità o le di regolazioni per energia, reti e ambiente.
2. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile:
 - a) Ai locali adibiti esclusivamente ad attività di assistenza e beneficenza, ad attività politica e sindacale, per i locali utilizzati per gli oratori parrocchiali, dalle ONLUS, dalle associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di volontariato, di culto, quelle d' arma e combattentistiche a carattere nazionale: **riduzione del 50%**
 - b) Ai locali e le aree occupati da enti pubblici o privati e adibiti ad attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle scuole pubbliche: **riduzione del 50%**

La copertura delle agevolazioni previste dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 27. Fruizione di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento.
3. Le riduzioni e le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Versamenti e Rateizzazioni

1. La TARI è versata in due rate, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate sono fissate di regola nel mese di luglio e ottobre di ogni anno, salva diversa determinazione stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Qualora alla scadenza della prima rata non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, si applicano le tariffe in vigore l'anno precedente, con congruaglio sulla seconda rata.
3. Il comune trasmette ai contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indica le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, con allegato il modello di pagamento precompilato.
4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero con le modalità di pagamento indicate per l'anno di riferimento nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il contribuente in regola con i versamenti può richiedere, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti degli avvisi di pagamento, di avvisi di accertamento e relativi accessori.
6. La rateizzazione viene concessa dal Funzionario Responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune scaricabile dal sito istituzionale del Comune.
7. Il numero massimo di rate concedibili è pari a:
 - 4 rate bimestrali per importi fino ad € 2.000,00;
 - 6 rate bimestrali per importi oltre € 2.001,00.
8. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 30.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare entro 60 giorni l'avverarsi di ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione, da redigersi su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; il tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro 30 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni.
5. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
6. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi: a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante; b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
7. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici comunali, l'Info Point, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU, TARES o TARI, sempre che non siano intervenute variazioni rilevanti per l'applicazione del tributo.

Art. 30. Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, detrazioni o agevolazioni.
3. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno un biennio, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso notificato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

Art. 32. Accertamento delle violazioni dichiarative

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, tramite apposito avviso motivato, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o nei casi previsti dalla legge tramite PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
3. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 31.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 100 a € 500, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 3 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 38. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Art. 39. Autotutela, accertamento con adesione contenzioso,

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

Art. 40. Trasmissione della documentazione

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 41. Disposizioni finali e transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani (TARSU, TARES, TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021
5. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Categorie delle utenze non domestiche.

ALLEGATO b Comuni con meno di 5.000 abitanti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

